

CONVENZIONE

**Per l'assistenza ai Soggetti Beneficiari alla compilazione delle domande di partecipazione al
"Programma per un Reddito minimo di inserimento"**

L'anno duemilaquindici, il giorno _____ del mese di _____ presso la
sede della Regione Basilicata

tra

REGIONE BASILICATA

C.F. 80002950766, rappresentata dal Dirigente Generale, nella persona del dott. Vito Marsico,
nato a Potenza il 2 Giugno 1957, a ciò autorizzato con D.G.R. n. 431 del 10 Aprile 2015 e
domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del Dipartimento Presidenza della
Giunta in Potenza, alla Via Vincenzo Verrastro, 4

e

il Sig. _____, nato a _____ il _____,
domiciliato per la carica in _____ via
_____ CAP _____, in qualità di _____
della società/Ente _____, operante come Centro Autorizzato di
Assistenza Fiscale _____ (d'ora in poi indicato con la sigla CAAF), con sede
legale in _____, via _____, CAP
_____ (C.F. _____, P. IVA _____)

VISTO l'Articolo 15 - Reddito minimo/reddito di inserimento, della Legge Regionale 18
agosto 2014, n. 26 che ha istituito un Fondo, del valore iniziale di € 100.000,00,
per la promozione di politiche attive e passive per i soggetti svantaggiati e molto
svantaggiati, ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014, che non siano
perceptor di ammortizzatori sociali;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1159 del 26 Settembre 2014 che ha
approvato l'integrazione del Fondo istituito ai sensi del precitato art. 15 della L.R.
n. 26/2014;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 202 del 24 febbraio 2015 è stato

approvato il “Programma per un Reddito minimo di inserimento”, d’ora innanzi definito anche Programma, con il quale sono stati stabiliti al paragrafo B) – “I criteri di accesso al fondo” – i requisiti che i soggetti beneficiari suddivisi nelle categorie A e B devono possedere per accedere ai benefici previsti e, in particolare:

A. per la CATEGORIA A, potranno avere accesso ai benefici previsti dal Programma i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A. a. abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 65° anno di età;

A. b. siano residenti in Basilicata;

A. c. siano fuoriusciti dalla platea dei lavoratori in mobilità in deroga per effetto del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze;

A. d. presentino un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), redatto ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, N. 159 non superiore a € 18.500 annui, con riferimento ai redditi percepiti dall’intero nucleo familiare.

A parità di ISEE, ai fini della selezione, avranno priorità coloro i quali hanno un’anzianità di mobilità in deroga più elevata; in caso di ulteriore parità avranno diritto di precedenza i candidati con un numero maggiore di figli a carico. Qualora i tre requisiti innanzi descritti coincidano, prederà nella graduatoria il candidato anagraficamente più anziano.

B. Per la CATEGORIA B, potranno presentare domanda di partecipazione al Programma i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

B. a. abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 65° anno di età;

B. b. siano residenti in un Comune della Basilicata da almeno 24 mesi antecedenti la data di pubblicazione dell’Avviso pubblico per la selezione dei Beneficiari del Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR).

Il requisito della residenza si ritiene, altresì, soddisfatto nei seguenti casi:

B.b.1. per i cittadini italiani emigrati all’estero per motivi di lavoro, già iscritti all’Anagrafe degli Italiani all’Estero (AIRE) presso uno dei Comuni della Regione Basilicata e rientrati in Basilicata, qualora gli stessi risultino avere già trasferito la residenza in uno dei comuni della Regione Basilicata, alla data di pubblicazione sul BUR dell’Avviso pubblico per la selezione dei Beneficiari del Programma;

B.b.2. per le persone domiciliate da almeno 24 mesi antecedenti la data di

pubblicazione sul BUR dell'Avviso pubblico per la selezione dei Beneficiari del Programma, in uno dei Comuni della Regione Basilicata, dimostrabile attraverso un contratto di locazione ad uso abitativo o di comodato di uso gratuito regolarmente registrato, ovvero altra documentazione idonea a dimostrare l'abitudine della dimora;

B. c. siano disoccupati e/o inoccupati da almeno 24 mesi, ovvero siano disoccupati o inoccupati da almeno 12 mesi e soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

- ❖ non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3);
- ❖ aver superato i 50 anni di età;
- ❖ appartenere a un nucleo familiare monoreddito.

L'anzianità di disoccupazione/inoccupazione deve essere autodichiarata al momento di presentazione della domanda e, in fase di controllo, certificata dal Centro per l'impiego territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente in materia;

B. d. non si trovino in nessuna delle seguenti condizioni: inabile al lavoro o pensionato;

B. e. presentino un ISEE, redatto ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, N. 159, non superiore a € 9.000 annui, con riferimento ai redditi percepiti dall'intero nucleo familiare.

A parità di ISEE, ai fini della selezione, avranno priorità coloro i quali hanno un'anzianità di disoccupazione più elevata; in caso di ulteriore parità avranno diritto di precedenza i candidati con un numero maggiore di figli a carico. Qualora i tre requisiti innanzi descritti coincidano prederà nella graduatoria il candidato anagraficamente più anziano;

VISTA la DGR n. 431 del 10 aprile 2015 che ha approvato lo Schema di Convenzione (Allegato A) tra la Regione Basilicata e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) per l'assistenza alla compilazione delle domande di partecipazione al "Programma per un reddito minimo di inserimento";

PRESO ATTO che, lo Schema di convenzione sopra richiamato, ha stabilito all'art. 7, che per ciascuna domanda per la quale è stata fornita assistenza alla compilazione, la Regione Basilicata erogherà a ciascun CAAF con il quale è stata sottoscritta una convenzione, un contributo pari a € 6,10 (sei euro e 10 centesimi) IVA compresa, previa presentazione di idonea fattura;

CONSIDERATO che è interesse delle parti indicate in epigrafe sottoscrivere la presente convenzione;

DATO ATTO che il CAAF dichiara di essere in grado di fornire l'assistenza necessaria ai cittadini interessati per la compilazione delle domande di partecipazione al

Programma;

- RITENUTO** pertanto, di dover affidare al CAAF indicato in epigrafe il supporto e l'assistenza ai cittadini residenti in Basilicata per la presentazione delle domande di partecipazione al Programma;
- DATO ATTO** che l'onere finanziario per la copertura dei costi derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione trova copertura a valere sul capitolo 44101 del bilancio regionale per l'anno 2015, attestato alla Missione 12 - Programma 05;
- VISTA** la L.R. n. 6 del 27 gennaio 2015 di approvazione del "Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2015-2017";
- VISTA** la DGR n. 114/2015 di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del "bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015-2017";

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento al CAAF indicato in epigrafe dei seguenti servizi:

- l'assistenza e il supporto ai richiedenti per la compilazione delle domande elettroniche di partecipazione al "Programma per un Reddito minimo di inserimento", ex art. 15, della Legge regionale n. 26/2014, approvato con DGR n. 202 del 24 febbraio 2015;
- la diffusione del materiale informativo relativo al bando per la partecipazione al "Programma per un reddito minimo di inserimento" tra gli assistiti dal CAAF e i cittadini residenti nel territorio in cui lo stesso opera, al fine di consentire la più ampia partecipazione e la più estesa diffusione dell'accessibilità degli aventi diritto;
- l'assistenza ai richiedenti per gli eventuali ricorsi amministrativi concernenti contenziosi per cause e vizi conseguenti alla compilazione della domanda, per le pratiche trattate dal CAAF medesimo.

Art. 2 - Compiti e impegni del CAAF

Con la sottoscrizione della presente convenzione il CAAF accetta l'affidamento dei servizi di cui all'art. 1 e assume i seguenti impegni:

- 1) garantire la diffusione del bando di partecipazione al “Programma per un reddito minimo di inserimento”, attraverso l’esposizione in maniera chiaramente visibile e facilmente accessibile dell’avviso pubblico, del formulario di domanda e dell’eventuale materiale informativo fornito dall’Amministrazione regionale, al fine di garantirne la massima propagazione e la più ampia partecipazione degli aventi diritto;
- 2) comunicare entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e comunque prima dell’apertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’“Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari del Programma per un reddito minimo di inserimento” le generalità degli operatori del CAAF per i quali si richiede l’abilitazione alla compilazione delle domande di partecipazione. Il CAAF provvederà a comunicare esclusivamente all’indirizzo centralebandi@assistenza.regione.basilicata.it, indicando nell’oggetto “Programma Reddito minimo di inserimento – operatori CAAF _____ da abilitare”, secondo il format fornito dall’Amministrazione regionale, per ciascun soggetto da abilitare i dati anagrafici (Cognome, Nome e Codice Fiscale);
- 3) effettuare la registrazione ai Servizi on line della Regione Basilicata all’indirizzo <http://www.regione.basilicata.it/> per ciascuno degli operatori del CAAF per il quale è stata trasmessa comunicazione all’Amministrazione secondo le modalità di cui al punto precedente. Per l’espletamento di tale impegno, al Responsabile di ciascun CAAF saranno fornite le credenziali di accesso alla piattaforma di registrazione, dalla quale abilitare gli operatori del CAAF designati;
- 4) attivare l’assistenza per la compilazione della domanda di partecipazione all’“Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari del Programma per un reddito minimo di inserimento” esclusivamente online compilando il “formulario di domanda” disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata <http://www.regione.basilicata.it/> → sez. Pubblicità legale → Avvisi e Bandi, a partire dalle ore 09,00 del giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e fino al termine ultimo di presentazione delle domande previsto dall’Avviso Pubblico in corso di vigenza;
- 5) verificare che il richiedente risulti in possesso dei requisiti di accesso al bando, eventualmente anche attraverso l’acquisizione di idonea documentazione;
- 6) stampare la domanda telematica correttamente inviata al sistema elettronico di presentazione in duplice copia, ciascuna debitamente timbrata e firmata dell’istruttore del CAAF che ne ha curato la compilazione, di cui una da consegnare al richiedente quale ricevuta di avvenuta presentazione e una da conservare agli atti previa sottoscrizione da parte del richiedente e corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità dello stesso;
- 7) predisporre un fascicolo ordinato per ciascuna domanda presentata, che contenga una copia della domanda di partecipazione (secondo le modalità innanzi descritte) e una copia della certificazione ISEE ad essa allegata, corredato da eventuale documentazione idonea ad accertare i requisiti di accesso al Programma e, in particolare: la residenza del richiedente, la composizione del nucleo familiare così come risultante dall’attestazione ISEE redatta ai sensi

del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, N. 159, lo stato e l'anzianità di disoccupazione e/o inoccupazione;

- 8) conservare il fascicolo composto come sopra descritto per almeno 24 mesi successivi alla presentazione della domanda in appositi archivi, anche elettronici, accessibili a richiesta dell'Amministrazione Regionale;
- 9) esibire la documentazione di cui al punto 7) a richiesta del competente responsabile di procedimento dell'Amministrazione regionale;
- 10) accettare il controllo dell'Amministrazione regionale relativamente ai servizi oggetto della presente convenzione da parte di funzionari regionali appositamente autorizzati ed assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche e delle visite ispettive con la presenza del personale interessato e fornire tutte le informazioni richieste dall'Amministrazione regionale;
- 11) fornire assistenza gratuita ai richiedenti nelle fasi dell'eventuale contenzioso amministrativo per cause e vizi conseguenti alla compilazione della domanda fino al termine della durata della convenzione, per le pratiche trattate dal CAAF medesimo.

Art. 3 - Impegni della Regione

La Regione si impegna a:

- a) curare una puntuale informazione ai cittadini circa le modalità di accesso al “Programma per un reddito minimo di inserimento” oggetto della presente convenzione e dell'Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari del Programma;
- b) garantire la più ampia informazione ai cittadini delle sedi operative dei CAAF convenzionati presso i quali sarà possibile ricevere assistenza gratuita per la compilazione della domanda di partecipazione all'“Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari del Programma per un reddito minimo di inserimento”;
- c) fornire tempestivamente al CAAF i provvedimenti amministrativi ed ogni altra documentazione necessaria al fine di una corretta compilazione delle domande di partecipazione all'Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari del Programma, a cui dovrà essere allegata la certificazione ISEE redatta ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, N. 159;
- d) garantire l'accesso al Portale Bandi della Regione Basilicata e attivare la delega alla presentazione delle domande a ciascuno degli operatori del CAAF per i quali sarà trasmessa richiesta di attivazione;
- e) assicurare, prima della pubblicazione dell'Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari del Programma, ai referenti dei CAAF con i quali è stata sottoscritta convenzione,

adeguata formazione in ordine ai requisiti di accesso al Programma, ai benefici previsti, alle opportunità di inserimento lavorativo e alle modalità di compilazione del formulario di domanda elettronico di partecipazione;

- f) effettuare i pagamenti dei compensi di cui all'art. 7 secondo le modalità e i termini ivi stabiliti.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali di cui il CAAF viene in possesso in occasione della domanda di partecipazione all'“Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari del Programma per un reddito minimo di inserimento” saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del citato D. Lgs. n. 196/2003: in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al CAAF medesimo.
3. Al momento di acquisizione dei dati personali e reddituali necessari alla compilazione della domanda di partecipazione al Programma in oggetto, il CAAF dovrà rendere noto agli interessati che la dichiarazione e i dati documentali saranno trasmessi alla Regione Basilicata e dalla stessa saranno trattati per le finalità dell'Avviso Pubblico a cui si è scelto di partecipare e che, allo scopo di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'avviso pubblico e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte dell'Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Basilicata, si riserva di comunicare e trasferire i dati personali a soggetti espressamente autorizzati, che li gestiranno esclusivamente per le finalità medesime. I dati potranno, altresì, essere trasmessi al Comune di residenza, alla Guardia di Finanza ed eventualmente ad altri Enti e/o Autorità, esclusivamente per i controlli e le finalità previste dalla legge e dalla presente Convenzione.
4. Il CAAF, inoltre, dovrà rendere noto agli interessati che sui dati dichiarati al momento di presentazione della domanda potranno essere eseguiti controlli da parte dell'Amministrazione regionale o da un soggetto dalla stessa delegato, anche a campione, finalizzati ad accertare la veridicità di quanto dichiarato e che fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporta la decadenza dal beneficio conseguito ed il conseguente recupero delle eventuali somme percepite a qualsiasi titolo erogate, oltre al pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione delle somme medesime fino al giorno della restituzione

Art. 5 - Presenza e diffusione sul territorio

Il CAAF opererà sul territorio della Regione Basilicata tramite i soggetti e le modalità previsti dall'art. 11 del DM 31.5.1999 n° 164, con esposizione dell'apposita documentazione promozionale fornita dalla Regione, indicazione del trattamento dei dati secondo legge e comunicazione della gratuità del servizio per il richiedente.

Art. 6 - Responsabilità e copertura dei danni

1. Il CAAF, anche attraverso la copertura assicurativa garantita dalla polizza obbligatoria di cui al D.M. 164/99, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze da parte dei propri operatori.
2. Resta inteso che la responsabilità del contenuto delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione all'“Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari del Programma per un reddito minimo di inserimento è esclusivamente del dichiarante.

Art. 7 - Compenso

1. La Regione corrisponderà al CAAF per i servizi e le attività di cui al precedente art. 2 un compenso di Euro cinque (5,00 €) oltre IVA, pari a € 6,10 (sei euro e dieci centesimi) comprensivo di IVA, per ogni domanda ammissibile a contributo per la quale è fornita assistenza alla compilazione. Altri eventuali oneri devono essere specificamente pattuiti con atto aggiuntivo.
2. Il sistema elettronico delle domande stamperà in automatico l'elenco delle domande presentate e correttamente inviate e protocollate da ciascun CAAF. Detto elenco sarà trasmesso mediante PEC all'indirizzo fornito dal CAAF medesimo e sulla base del numero delle domande ivi riportato il CAAF provvederà ad emettere fattura redatta ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, come recentemente modificato dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Eventuali rilievi e contestazioni dovranno pervenire con le medesime modalità entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della PEC di trasmissione dell'elenco delle domande. Trascorso tale termine i dati contenuti nell'elenco inviato saranno ritenuti definitivamente accettati dal CAAF medesimo.
3. Il compenso di cui al comma 1 del presente articolo remunera il complesso delle attività indicate all'art.2 della presente convenzione.
4. La liquidazione del compenso avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Art. 8 - Risoluzione della convenzione

In caso di inadempimento da parte del CAAF di uno o più impegni, indicati nell'art. 2 del presente atto, la Regione procederà alla risoluzione della presente convenzione, previa diffida ad adempiere, ex artt. 1453 e 1454 ce. con conseguente revoca dell'affidamento e recupero delle somme

eventualmente erogate.

Art. 9 - Validità ed efficacia della convenzione

1. La presente convenzione ha validità e produce i suoi effetti dalla data di sottoscrizione e fino al termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione all'“Avviso Pubblico per la selezione dei beneficiari del Programma per un reddito minimo di inserimento”, comprese le eventuali proroghe.
2. La validità si intende comunque estesa fino alla corresponsione del saldo finale dei compensi maturati.

Art. 10 - Spese

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico del CAAF, salvo diversa previsione di legge.

Art. 11 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.

Art. 12 – Foro competente

Il Foro competente per eventuali controversie che dovessero insorgere è quello di Potenza.

Potenza, _____

PER LA REGIONE BASILICATA

PER IL CAAF

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dipartimento Presidenza)

VITO MARSICO

Convenzione firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. n. 241/1990.